

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Art. 1

Modifiche dell'articolo 47 Esercizi pubblici e attività commerciali

1. All'articolo 47 del Regolamento di Polizia Urbana, il comma 2 "Il funzionamento di giochi elettronici, campi di bowling e di bocce e altri intrattenimenti rumorosi all'esterno di pubblici esercizi è sempre consentito dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventitré. L'Amministrazione comunale concede deroghe motivate", il comma 3 "Il gestore di pubblico esercizio, se la somministrazione e l'intrattenimento avviene anche in ambiente esterno, informa i clienti dell'obbligo di non tenere comportamenti lesivi della pubblica quiete e segnala l'eventuale protrazione di detti comportamenti alle forze di polizia" e il comma 4 "Al gestore di pubblico esercizio è vietato introdurre, dalle ore ventitré alle ore sei del giorno successivo, imballaggi di vetro e metallo nei contenitori riservati alla raccolta dei rifiuti urbani" sono abrogati.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Le modifiche disposte nel precedente articolo 1 – "Modifiche dell'articolo 47", esplicano i propri effetti dal 1° gennaio 2022.